

COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 Del 06.07.2018	OGGETTO: RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.M. N.84 DELL'8/6/2018
--	---

L'anno Duemiladiciotto il giorno sei del mese di luglio alle ore 14,00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	X	
EVA LA TORRACA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>		X
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento per gli anni 2016-2017 e 2018, aggiornati con l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita sono i seguenti:

- Uomini 42 anni e 10 mesi e almeno 62 anni di vita;
- Donne 41 anni e 10 mesi e almeno 62 anni di vita;

Considerato che il Dipendente di questo Ente Gargano Giuseppe Vincenzo, nato a Ponza il 16.09.1953, inquadrato nella categoria giuridica C1, posizione economica C5, rivestente il profilo professionale di "Vigile Urbano", alla data del 31.05.2018 ha compiuto 64 anni d'età e maturerà un'anzianità contributiva così formulata:

- Servizio reso a tempo pieno e determinato (pre ruolo) dal 01.08.1975 al 30.04.1976 presso il Comune di Ponza qualifica Vigile Urbano, riconosciuto al 100% con Deliberazione di G.M. n° 250 del 08.10.1980 per un totale di **9 mesi**;
- Servizio reso a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Ponza dal 14.05.1976 come da D.C.C. n° 74 del 14.05.1976, per un totale alla data del 31.01.2018 di **41 anni e 8 mesi**;
- servizio reso a tempo pieno dal 03.04.2018 al 31.05.2018, pari a **2 mesi** GIUSTA Deliberazione di G.M. n. 51 del 29.03.2018 (riammissione in servizio per mancanza dei requisiti alla pensione anticipata in virtù di una rinuncia di ricongiunzione art. 2 L.29/79 del 2008);
- Servizio dal 01.11.1973 al 31.08.1974, per un totale di **5 mesi e 10 gg.** (regolarmente ricongiunto ai sensi dell'art. 2 L.29/79, **giusto versamento in data 23.05.2018 con nota n.4923**;
- **SERVIZIO COMPLESSIVAMENTE PRESTATO ALLA DATA DEL 31.05.2018: 43 ANNI**

Visto che il predetto Dipendente, alla data del 31.05.2018 maturerà un'anzianità contributiva complessiva **pari ad anni 43** e 64,5 anni d'età;

Dato atto che, in data 23.05.2018, prot. n. 4767 il sig. Gargano comunicava all'Ente di aver regolarizzato l'avvenuta ricongiunzione art. 2 Legge 29/79 per 5 mesi e 10 giorni e in considerazione di ciò con questo periodo raggiunge i requisiti dell'anzianità massima contributiva in vigore nel 2018;

Vista la nota via e-mail dell'INPS di latina, dove invita il dipendente a re-inoltrare una nuova domanda di pensione dopo l'avvenuto riconoscimento della ricongiunzione;

Vista la nota del dipendente, prot. n. 4923 del 28.05.2018, con la quale lo stesso chiede la messa in quiescenza con decorrenza 01.06.2018 (ultimo giorno lavorativo 31.05.2018) e con relativa richiesta di ferie per i rimanenti giorni di maggio;

Visto che lo stesso ha inoltrato a questo Ente, in data **29.05.2018 prot. n.5032, la nuova domanda di pensione con decorrenza 01.06.2018 (ultimo giorno lavorativo 31.05.2018)**;

Ritenuto accogliere con effetto immediato la presente istanza;

Visto l'art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133 che testualmente recita:

“11.(comma; - così modificato dall’art. 6, comma 3 della Legge 4 marzo 2009, n.15, - sostituito dall’art. 17, comma 35 novies, del D.L. 01.07.2009, n.789)- per gli anni 2009,2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle finanze, dell’interno,, della difesa, e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’art. 3, comma 57, della Legge 24 dicembre 2003, n.350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa”.

Preso atto che il comma 16, dell’art. 1 del D.L. 13 agosto 2011,n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, ha prorogato l’applicabilità delle suddette disposizioni anche per gli anni 2012-2013 e 2014;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 20 ottobre 2008, n. 10 e 16 settembre 2009 n. 4;

Visto l’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, che al comma 20, primo periodo, testualmente recita: *“20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinato dal presente articolo”.*

Vista, inoltre, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 del 08 marzo 2012 che conferma che dalle suddette disposizioni continuano ad essere applicabili “gli istituti previsti nel citato art.72 del D.L. n.112del 2008” fra cui quello della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui al comma 11 del medesimo articolo (per il raggiungimento dell’anzianità massima di contribuzione), che per effetto, appunto, dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 diventerà per l’anno 2012, di anni 42 ed un mese per gli uomini e di anni 41 ed un mese per le donne;

Visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, che al comma 5 dell’art. 1 riscrive la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell’art. 72, comma 11 del Decreto Legge n.112/2008 e, rispetto a testo previgente, non pone più un limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014) per cui la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro diviene un istituto utilizzabile a regime dalle Pubbliche Amministrazioni, utile per attuare politiche di ricambio generazionale;

Visto che al dipendente in questione, in applicazione dell’art. 6, comma 2 - quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come confermato anche nella Legge di stabilità 2015 anche per gli anni 2016 e 2017, non si applicano le penalizzazioni percentuali sul trattamento pensionistico di cui all’art. 24, comma 10, del D. L. n. 201/2011;

VISTA LA NOTA INPS , inviata via e- mail il 28.06.2018, per errori nel calcolo degli importi ultimi in godimento del dipendente;

VISTA la precedente deliberazione di G.M. n.84 del 08.06.2018;

Visto Che la retribuzione annua utile ai fini del trattamento di quiescenza, aggiornata al nuovo contratto CCNL siglato il 21 maggio 2018, risulta essere composta dalle voci stipendiali che seguono:

A. Retribuzione base – posizione economica C5.....	€ 22.903,20;
B. Indennità di vigilanza.....	€ 1.110,84;
C. Retribuzione individuale di anzianità.....	€ 987,24;
D. Beneficio contrattuale.....	€ 810,84;
E. Indennità di comparto (q.ta bil e q.ta fondo).....	€ 549,60;
F. TOTALE.....	€ 26.361,72
G. 13° MENSILITA'	€ 2.058,44;
TOTALE.....	€ 28.420,16;

Esaminata la dotazione organica dell'Ente e le esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto I D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante: “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazione pubbliche e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

1. Per le motivazioni addotte nelle premesse, che qui si intendono integralmente trascritte, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con il dipendente Gargano Giuseppe Vincenzo, “Vigile Urbano” Categoria Giuridica C1, posizione economica C5, per compimento dell'anzianità massima contributiva, con effetto dal giorno **01.06.2018, (ultimo giorno lavorativo 31.05.2018)**, maturando il medesimo, alla data del 31.05.2018, un'anzianità contributiva pari ad anni 43 e 64,5 d'età in considerazione della ricongiunzione ottenuta e regolarizzata in data 22.05.2018;
2. Di dare atto che al dipendente in questione, in applicazione dell'art. 6 comma 2 –quater, del D.L. 29 dicembre 2011, n.216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n.14 , non si applicano le penalizzazioni percentuali sul trattamento pensionistico di cui all'art. 24, comma 10, del D.L. n.201/2011, così come confermato anche con la Legge di stabilità 2015;
3. Riconoscere all'interessato un servizio complessivo pari ad anni 43 ai fini del diritto ed anni 43, ai fini della misura per la liquidazione dell'assegno di quiescenza;
4. Riconoscere, altresì, allo stesso un servizio complessivo pari ad anni 43, ai fini della liquidazione del T.F.S.;

5. Prendere atto che la retribuzione annua, ai fini della quiescenza, viene determinata in € **28.420,16** oltre il salario accessorio, mentre è fissata in € **27.870,56**, Quella ai fini della liquidazione T.F.S.;
6. Di dare atto che si rettifica e si integra per l'applicazione del nuovo contratto CCNL 21.05.2018 la precedente deliberazione di G.M. n. 84 del 08.06.2018;
7. Inoltrare la presente Deliberazione, unitamente alla documentazione di rito, alla sede provinciale INPS – Gestione dipendenti pubblici – per i provvedimenti di competenza ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e del T.F.S.;
8. Di predisporre che il presente atto venga notificato al dipendente interessato, nei previsti termini di Legge;
9. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.
10. Di dichiarare, state l'urgenza di provvedere, a seguito di distinta votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

-per la regolarità contabile: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Raffaele Allocca

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal 12/07/2018, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Protocollo 6497/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca

